REGOLAMENTO (CEE) N. 3633/91 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 1799/76 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di lino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4003/87 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 1799/76 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1244/90 (4), i produttori di lino oleaginoso sono tenuti a presentare, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, una dichiarazione delle superfici seminate; che per il corretto funzionamento del regime di aiuto appare più idonea la data del 20 maggio;

considerando che a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma i produttori hanno la facoltà di modificare entro il 15 giugno la superficie dichiarata qualora essa si riveli superiore alla superficie di levata; che appare più indicato il termine del 5 giugno;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1208/87 della Commissione (5) è stata inavvertitamente soppressa, all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1799/ 76, la disposizione secondo cui ai produttori che non presentino in tempo utile la dichiarazione di raccolta si applica una sanzione proporzionale al ritardo; che è opportuno permettere agli operatori che non abbiano beneficiato dell'aiuto in seguito all'applicazione delle suddette condizioni di presentare una domanda di aiuto entro una data determinata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 .

Il regolamento (CEE) n. 1799/76 è modificato come segue:

- 1. All'articolo 8, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - Salvo caso di forza maggiore, ogni produttore di lino oleaginoso presenta una dichiarazione di superficie di semina entro il 20 maggio di ogni anno per la campagna successiva.
 - Se la superficie di levata risulta inferiore a quella indicata nella dichiarazione, il dichiarante deve comunicare alle autorità competenti entro il 5 giugno dello stesso anno i dati relativi alla superficie di levata. •
- 2. All'articolo 9, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:
 - Tuttavia, salvo casi di forza maggiore, se la dichiarazione di raccolta è presentata:
 - entro la fine del mese successivo a quello di cui al primo comma, è concesso il 66 % dell'aiuto per i semi di lino;
 - entro il termine del secondo mese successivo, è concesso il 33 % dell'aiuto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia, il punto 2 dell'articolo 1 si applica a decorrere dalla campagna 1986/87 per gli interessati che ne facciano domanda anteriormente al 1º aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1991.

Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione

^{(&#}x27;) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29. (') GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 46. (') GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 14. (') GU n. L 120 dell'11. 5. 1990, pag. 54. (') GU n. L 115 dell'1. 5. 1987, pag. 26.